

PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il presente Protocollo deve essere trasmesso, visionato ed attuato da tutto il personale aziendale, nonché dai soggetti terzi che a qualsiasi titolo intervengono nel ciclo produttivo aziendale.

Accesso al luogo di lavoro.

- Il datore di lavoro, e/o altro responsabile individuato, deve provvedere ad esporre all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali gli appositi cartelli informativi su quanto scritto in precedenza.
- Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia.
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro si riserva di adottare integralmente questa misura valutando lo sviluppo dell'epidemia in corso o in caso intervenga una norma che lo renda cogente.
- Ogni lavoratore è obbligato ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro, e/o altro responsabile individuato, dell'insorgenza, successivamente all'ingresso in azienda, di qualsiasi sintomo influenzale (es. febbre, tosse, difficoltà respiratorie). La persona in tale condizione sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso. Il Datore di Lavoro provvederà ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria.

Numero Verde Ministero della Salute: 1500

Numero Verde Regionale: 800 462 340

Numero dedicato ULSS 1 Dolomiti: 0437/514343

Numero dedicato ULSS2 Marca Trevigiana: 0422/323888

- Ogni lavoratore è obbligato a comunicare al datore di lavoro, e/o altro responsabile individuato, eventuali contatti avuti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio.
- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, per i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno, avverrà solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Per la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione -anche per valutare profili specifici di rischiosità -indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Accesso di fornitori e forniture all'esterno.

- Evitare le occasioni di contatto con i fornitori: per le attività di carico e scarico depositare la merce ed allontanarsi, mantenendo la distanza cautelativa di almeno 1 metro da altre persone.
- Provvedere al lavaggio delle mani o all'utilizzo di detergenti, prima e dopo il contatto con la merce.
- In caso di forniture all'esterno (es. consegne), rimanere se possibile a bordo del proprio mezzo senza entrare negli uffici del cliente. In caso di carico e scarico depositare la merce e allontanarsi, mantenendo la distanza cautelativa di almeno 1 metro da altre persone.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, pertanto va limitato il numero di passeggeri al fine di garantire la distanza di 1 metro l'uno dall'altro. Diversamente, vanno impiegate mascherine, guanti e gel disinfettante.
- In caso di personale di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, lavori agricoli conto terzi) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda consegna all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Comportamento durante l'attività lavorativa.

- Devono essere evitati abbracci, strette di mano e contatti fisici con ogni persona.
- Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare i detergenti/disinfettanti per le mani messi a disposizione dall'azienda. Asciugarsi le mani su salviette usa e getta.
- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, utilizzare sempre la mascherina.
- Usare preferibilmente in maniera esclusiva l'attrezzatura di lavoro. Qualora non fosse possibile, provvedere alla sanificazione di impugnature, volanti, etc. prima e dopo l'utilizzo.
- Devono essere rispettate le seguenti norme di igiene personale:
 - starnutire o tossire in un fazzoletto, coprendosi naso e bocca, ed evitando il contatto con le mani;
 - non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
 - lavarsi spesso le mani.
- Deve essere attuato il ricambio d'aria frequente degli ambienti e degli spazi comuni.
- L'accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano.

Pulizia e sanificazione*.

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comprese le attrezzature di lavoro.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla necessaria decontaminazione.
- Sono messi a disposizione del personale distributori di gel disinfettante anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
- In tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

**L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.*

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

- Al personale che effettua sanificazione verranno forniti anche i Dispositivi di Protezione Individuale previsti nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
- Per tutte le attività svolte all'esterno quali ad esempio: potatura dei vigneti, conduzione dei trattori, vendemmia, ecc., non si prevede l'utilizzo di mascherine se e solo se può essere sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Al personale è comunque fornito liquido disinfettante per le mani.

Dispositivi di protezione delle vie aeree

Relativamente ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per il contenimento del virus SARS-CoV-2 fino al termine dello stato di emergenza, si possono utilizzare le mascherine chirurgiche e le semimaschere filtranti marcate CE o validate in deroga rispettivamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Inail e dalle Autorità Regionali preposte.

Di seguito uno schema con le caratteristiche dei dispositivi utilizzabili

1. MASCHERINA CHIRURGICA (DISPOSITIVO MEDICO)

- trattiene le particelle emesse da chi le indossa evitando la dispersione nell'ambiente di particelle infette;
- deve essere indossata da tutti i lavoratori per garantire un adeguato livello di protezione.

2. SEMIMASCHERE FILTRANTI (Dispositivi di Protezione individuale - DPI)

- proteggono chi le indossa dal virus;
- trattengono le particelle emesse da chi le indossa evitando la dispersione nell'ambiente di particelle infette;
- consigliate in contesti sanitari sulla base della valutazione dei rischi.

La norma di riferimento europea definisce tre classi di protezione dei DPI in funzione della loro efficienza di filtrazione:

- ✓ FFP1: $\geq 90\%$;
- ✓ FFP2: $\geq 94\%$;
- ✓ FFP3 $\geq 99\%$.

CON VALVOLA: NON proteggono l'ambiente circostante da eventuali particelle emesse da chi le indossa.

SENZA VALVOLA: proteggono l'ambiente circostante trattenendo eventuali particelle emesse da chi le indossa.

Le mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato (mascherine di comunità) NON SONO NÉ DISPOSITIVI MEDICI NÉ DPI e non sono sottoposte ad alcun iter di certificazione. Pertanto, NON DEVONO ESSERE UTILIZZATE IN AMBITO LAVORATIVO.

Fonte: "LA PROTEZIONE DA SARS-COV-2 PER I LAVORATORI AGRICOLI- INAIL 2021-COLLANA SALUTE E SICUREZZA"